

ART. 1 - AMBITO DEI T&CG.

1.1. I presenti Termini e Condizioni Generali (di seguito T&CG) trovano applicazione esclusiva in riferimento ai Servizi VDO FLEET offerti da Continental Automotive Trading Italia S.r.l. (di seguito CONTINENTAL TRADING) al Cliente, a seguito di apposita conclusione del contratto come specificato al successivo art. n. 2.

1.2. I Servizi VDO FLEET, così come meglio descritti nel modulo “Descrizione dei Servizi VDO FLEET”, consentono al Cliente la gestione telematica dei veicoli e degli autisti di propria appartenenza.

1.3. Il contenuto dei seguenti T&CG deve considerarsi integrato dalla seguente modulistica: modulo d’ordine “Servizi VDO FLEET”, Descrizione dei Servizi VDO FLEET, Descrizione dei Servizi VDO FLEET TELEMATICA, Condizioni economiche e modalità di fatturazione, Accordo per la Protezione dei Dati Personali. In caso di contrasto tra tali disposizioni prevarranno nell’ordine:

1. Modulo d’ordine per i Servizi VDO FLEET
2. Termini e Condizioni Generali per i Servizi VDO FLEET (Allegato A)
3. Descrizione dei Servizi VDO FLEET (Allegato B)
4. Descrizione dei Servizi VDO FLEET TELEMATICA (Allegato C)
5. Condizioni economiche e modalità di fatturazione (Allegati D per gli specifici servizi)
6. Accordo per la Protezione dei Dati Personali (Allegato E)

1.4. Fatta salva l’ipotesi in cui il Cliente sia costituito dalla Pubblica Amministrazione e/o da società ad essa collegata, connessa, partecipata, ove CONTINENTAL TRADING accetterà i T&CG proposti e contenuti negli appositi bandi di affidamento/concorso, in conseguenza di quanto al precedente punto 1.1., non possono essere accettati e di conseguenza non troveranno applicazione eventuali T&CG del Cliente differenti dai presenti termini e condizioni generali: e ciò indipendentemente dal fatto che CONTINENTAL TRADING, nel rendere i propri servizi, si sia riservata o meno di avere conoscenza dei differenti T&CG del Cliente. Le disposizioni di legge prevalgono su qualsiasi contraria disposizione dei T&CG o qualsiasi contraria pattuizione individuale.

ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

2.1. Il contratto tra CONTINENTAL TRADING e il Cliente per la fornitura dei Servizi VDO FLEET al Cliente, si ritiene concluso nel momento in cui CONTINENTAL TRADING comunica al Cliente l’accettazione del modulo d’ordine sottoscritto ed inviato dal Cliente, contenente l’indicazione del servizio/servizi prescelto/i, la durata del contratto, le condizioni economiche (ad es. prezzo, termini e condizioni di pagamento, ecc.) nonché le ulteriori pattuizioni intercorse anche eventualmente in deroga al contenuto dei presenti T&CG che troveranno applicazione in forza del disposto del precedente art. 1.3.

2.2. Ogni comunicazione, ai fini della conclusione del contratto deve essere in forma scritta e avvenire tramite il commerciale di CONTINENTAL TRADING di riferimento.

2.3. Rimane inteso che eventuali offerte di CONTINENTAL TRADING relative ai Servizi VDO FLEET e contenute in prospetti, pubblicità o simili – anche per quanto riguarda i prezzi ed eventuali ulteriori condizioni economiche – sono e rimangono non vincolanti a meno che tra le Parti (CONTINENTAL TRADING e Cliente) non sia intercorso specifico contratto ai sensi dei commi precedenti, riportante il contenuto di eventuali offerte in essere, come sopra indicate.

2.4. Nell’ipotesi in cui il contratto non sia concluso ai sensi del presente

articolo, il contratto stesso con il Cliente può intendersi concluso per fatti concludenti a seguito dell’effettivo utilizzo dei Servizi VDO FLEET da parte del Cliente.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO CONCLUSO TRA CONTINENTAL TRADING ED IL CLIENTE.

3.1. Oggetto del contratto concluso ai sensi del precedente art. 2, è la fornitura - dietro pagamento di un corrispettivo alle condizioni economiche riportate nel modulo d’ordine- da parte di CONTINENTAL TRADING in favore del Cliente, dei Servizi VDO FLEET per il loro utilizzo da parte del Cliente medesimo.

3.2. I servizi vengono svolti in base e in accordo alle specifiche informazioni tecniche fornite da CONTINENTAL TRADING secondo quanto previsto dai presenti T&CG, dal modulo di ordine e dalle rispettive descrizioni dei servizi di cui ai corrispondenti Allegati B e C del presente contratto.

3.3. Il punto di accesso per l’accesso al software è l’interfaccia del router nel centro informatico dove è situato il server su cui è caricato il software. CONTINENTAL TRADING si riserva il diritto di definire nuovamente in qualsiasi momento il punto di accesso (o l’indirizzo IP) se ciò è necessario al fine di rendere possibile l’uso contrattuale dei servizi da parte del Cliente. In tal caso il Cliente dovrà effettuare una nuova connessione al punto di accesso così nuovamente definito.

3.4. La connessione tra il sistema IT del Cliente e il punto di accesso richiesto per l’accesso al software non è oggetto di questo Accordo e non è dovuta da CONTINENTAL TRADING, ma verrà effettuata a cura e sotto la responsabilità esclusiva del Cliente.

ART. 4 – MODALITA’ DI ACQUISTO DEI SERVIZI VDO FLEET

4.1. I Servizi VDO FLEET oggetto del presente contratto permettono al Cliente di gestire in modo telematico la propria flotta di veicoli e il proprio insieme di autisti a seconda delle caratteristiche e delle funzionalità scelte come meglio specificate nei corrispondenti e specifici Allegati B e C annessi ai presenti T&CG.

4.2. Laddove ai Servizi VDO FLEET si accompagni l’utilizzo di un dispositivo hardware, lo stesso può essere ottenuto dal Cliente sia con una modalità di acquisto diretta, ovvero con la modalità Hardware As A Service (di seguito HAAS) che permette al Cliente di disporre senza divenirne proprietario. Entrambe le modalità sono meglio specificate per ciascuno dei Servizi VDO FLEET nei corrispondenti e specifici Allegati B, C e D relativi ai servizi effettivamente contrattualizzati. Se il Cliente dovesse scegliere di avvalersi di dispositivi in modalità HAAS, lo stesso si impegna sin d’ora a versare tutti i canoni dovuti anche in caso di scioglimento anticipato del contratto, qualsiasi ne sia la causa.

4.3. È sempre possibile per il Cliente, durante il periodo di validità ed esecuzione del contratto, chiedere una variazione quantitativa e/o qualitativa del/dei servizio/servizi inizialmente concordato/i. Tale richiesta dovrà essere inoltrata a CONTINENTAL TRADING tramite e-mail all’indirizzo del commerciale CONTINENTAL TRADING di riferimento. Nel caso in cui CONTINENTAL TRADING accolga la richiesta del Cliente, verrà redatto apposito modulo ad integrazione del contratto originario, contenente gli adeguamenti concordati anche in termini di corrispettivo ulteriore da versarsi da parte del Cliente in favore di CONTINENTAL TRADING.

4.4. La fatturazione dei Servizi VDO FLEET nei confronti del Cliente avviene secondo i termini e le modalità descritte nel corrispondente e specifico Allegato D relativo ai servizi effettivamente contrattualizzati.

4.5. Nell’ipotesi di vizi, difetti o malfunzionamenti relativi a dispositivi hardware consegnati al Cliente in esecuzione di un contratto per la fornitura dei Servizi VDO FLEET in modalità HAAS ed in grado di pregiudicarne in maniera significativa l’uso contrattuale pattuito, la garanzia relativa, da denunciarsi a CONTINENTAL TRADING per iscritto al seguente recapito di posta elettronica continental.ati.cvs@pec.it entro e non oltre il termine di

giorni dieci (10) dalla loro scoperta, è limitata – ad insindacabile scelta di CONTINENTAL TRADING – alla eliminazione del vizio/difetto/malfunzionamento ovvero alla sostituzione di tale dispositivo hardware da parte di CONTINENTAL TRADING entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricevuta denuncia del vizio/difetto/malfunzionamento, nel luogo che deve essere indicato dal Cliente e che deve coincidere con un'officina certificata da CONTINENTAL TRADING. Nel caso in cui CONTINENTAL TRADING decida per la sostituzione del dispositivo in luogo della riparazione, CONTINENTAL TRADING medesima si riserva la facoltà di sostituire il dispositivo hardware viziato, difettoso o malfunzionante con una unità nuova o usata o ricondizionata.

4.6 Nell'ipotesi, per contro, di vizi, difetti o malfunzionamenti relativi a dispositivi hardware consegnati al Cliente in esecuzione di un contratto di vendita diretta trovano applicazione le condizioni generali di garanzia (restituzione del dispositivo viziato o difettoso, sua verifica ed eventuale riparazione o sostituzione con uno nuovo) all'interno dell'arco temporale di garanzia riconosciuto e pari a dodici (12) mesi a partire dalla data di acquisto di dispositivo.

4.7 Qualora dopo una prima richiesta rimasta inevasa, il Cliente stabilisca un ragionevole termine finale a CONTINENTAL TRADING per l'eliminazione del difetto o la consegna di hardware in sostituzione e CONTINENTAL TRADING rifiuti di adempiere o non riesca ad adempiere, il Cliente ha il diritto di chiedere dapprima la riduzione del prezzo e, in seguito, la risoluzione del contratto solo ed esclusivamente ricorra il caso in cui non sia stato dato corso al rimedio precedente (riduzione del prezzo). Si specifica a riguardo che l'eventuale riduzione di prezzo accordata al Cliente può riguardare solo il/i dispositivo/i interessati dal difetto o dal malfunzionamento e non deve essere intesa come estesa all'intera fornitura.

4.8. Fermo quanto previsto dal precedente art. 4.5., nell'ipotesi di malfunzionamento del servizio/hardware che non impedisce e/o pregiudica in misura significativa l'uso del servizio/hardware medesimo, il Cliente ha solo la facoltà di chiedere una riduzione del prezzo contrattualmente pattuito. A riguardo si specifica che i costi di disinstallazione e di re-installazione dei dispositivi oggetto dell'intervento di riparazione o di sostituzione così come i costi di invio a CONTINENTAL TRADING sono a carico del Cliente. Rimangono, invece, a carico di CONTINENTAL TRADING i costi di trasporto di reso al Cliente dei dispositivi riparati o sostituiti.

ART. 5 - OBBLIGHI DI CONTINENTAL DI FORNIRE IL SERVIZIO.

5.1. CONTINENTAL TRADING si impegna a rendere e mantenere accessibile al Cliente il software per uso in un data network. Il software è allocato su un server in maniera tale che esso possa essere raggiunto dal Cliente nell'ambito del livello di servizio a lui applicabile; i livelli di servizio indicati nelle Descrizioni dei Servizi si applicano secondo la loro disponibilità.

5.2. CONTINENTAL TRADING si impegna a fornire al Cliente la porzione di server per uso concordato nel modulo di ordine. Il Cliente ha il diritto di archiviare dati nella porzione di server cui può accedere con riguardo all'uso online dei Servizi VDO FLEET.

5.3. CONTINENTAL TRADING non è tenuta a fornire il software sul proprio server o su porzione del proprio server e ha invece il diritto di fornire il software sul server di terze parti.

5.4. Se richiesta CONTINENTAL TRADING darà assistenza al Cliente nell'implementazione del software e nel preparare un piano di implementazione. I servizi di consulenza richiesti per questa finalità verranno fatturati separatamente sulla base del tempo a ciò dedicato e in base al listino prezzi in vigore.

5.5. CONTINENTAL TRADING fornirà al Cliente i dati e le credenziali di identificazione (user name, password) necessari per l'accesso al Servizio VDO FLEET (i "Dati di Accesso" TACHOGRAPH MANAGEMENT e/o TELEMATICA).

5.6 CONTINENTAL TRADING non è, altresì, responsabile per interruzioni, sospensioni o limitazioni del servizio, nonché per danni cagionati al Cliente e/o a terzi, dovuti a fatti o situazioni ad essa non imputabili, e a titolo indicativo e non esaustivo: a) mancato e/o limitato funzionamento dei satelliti GPS (che consentono la localizzazione dei veicoli sul territorio) o della rete di telecomunicazione mobile (GSM, GPRS, UMTS ecc.) o della rete fissa, b) mancato e/o limitato funzionamento della SIM alloggiata all'interno del

dispositivo hardware per qualsiasi causa dovuta, c) cause accidentali o disposizioni legislative o amministrative sopravvenute o provvedimenti assunti dalle competenti Autorità, d) verificarsi di cause di forza maggiore o caso fortuito, e) installazione non a regola d'arte, e) variazioni, anche significative, di carattere temporaneo o permanente, in dipendenza di fattori geografici, climatici e/o tecnici e che possono rendere il servizio non accessibile al Cliente in uno specifico momento temporale.

ART. 6 - SOFTWARE/DIRITTI D'USO

6.1. CONTINENTAL TRADING accorda al Cliente un diritto non esclusivo di uso online del software incluse tutte le sue necessarie riproduzioni da intendersi spazialmente limitato al computer sul posto di lavoro dell'Utente e temporalmente limitato alla durata del presente Contratto. Qualora CONTINENTAL TRADING emetta nuove versioni, aggiornamenti, sviluppi o altri nuovi rilasci durante la vigenza del presente Contratto, i diritti di cui sopra si applicano anche ad essi.

6.2. L'uso del software avviene tramite browser o avviene tramite software del client software (interfaccia dell'Utente) che CONTINENTAL TRADING fornirà al Cliente dietro richiesta. Il Cliente è responsabile per l'archiviazione del client software sul computer dell'Utente.

6.3. Qualora il software non sia di proprietà di CONTINENTAL TRADING, CONTINENTAL TRADING deve assicurare al Cliente i diritti di uso di cui all'art. 5.1. Qualsiasi limitazione al diritto di uso deve essere esplicitata al Cliente.

ART. 7 - MANUTENZIONE/OBBLIGO DI MONITORAGGIO/DATA SECURITY

7.1. CONTINENTAL TRADING si impegna alla cura e manutenzione continuativa del software, nonché della porzione di server fornita in conformità alle seguenti disposizioni. Inoltre, si applicano i livelli di servizio stabiliti nelle Descrizioni dei Servizi, con riguardo alla manutenzione e all'aiuto nella risoluzione dei problemi forniti da CONTINENTAL TRADING.

7.2. Il software di CONTINENTAL TRADING corrisponde allo stato attuale dell'arte della tecnologia. CONTINENTAL TRADING ha il diritto di sostituire in qualsiasi momento vecchie versioni del software con nuove versioni sviluppate, specialmente se ciò è necessario per adattare il software a cambiamenti dei requisiti di legge o norme e/o di adattarle alle nuove conoscenze scientifiche o tecnologiche. Se si tratta di software di terze parti, CONTINENTAL TRADING procederà in tal senso senza indebite dilazioni di tempo nei limiti in cui lo sviluppatore del software abbia fornito un nuovo sviluppo o adattamento del software a CONTINENTAL TRADING.

7.3. CONTINENTAL TRADING si impegna a monitorare e a mantenere il servizio di VDO FLEET forniti nonché la funzionalità della porzione di server fornita. È pattuita un'obbligazione di correggere qualsiasi errore senza indebiti ritardi o di consentire che gli errori siano corretti da una qualsiasi delle parti del Contratto nel caso in cui l'attrezzatura tecnica usata non appartenga a CONTINENTAL TRADING. Un errore sussiste in particolare se le funzioni promesse sono in tutto o in parte non disponibili o se l'esercizio del Servizio TACHOGRAPH MANAGEMENT e/o TELEMATICA è interrotto in una maniera incontrollata. Il Cliente sarà informato di qualsiasi errore o problema in proposito.

7.4. CONTINENTAL TRADING si impegna a fornire adeguate misure di data security contro il rischio di perdita di dati in caso di blocco di un computer (computer crash) e contro il rischio di accesso ai dati da parte di terzi non autorizzati, in particolare mediante l'installazione di programmi di back-up, antivirus e firewall. CONTINENTAL TRADING fornirà al Cliente evidenza di avere provveduto in proposito dietro richiesta di quest'ultimo. Il Cliente è responsabile a questo proposito per un periodo di conservazione secondo quanto previsto dalla legge.

7.5. Il Cliente può scaricare (download) tutti o alcuni dei dati che CONTINENTAL TRADING ha archiviato all'ordine del Cliente in qualsiasi momento, oppure riceverà da CONTINENTAL TRADING, dietro una corrispondente richiesta, una copia dei dati archiviati dal Cliente nella porzione di server assegnata a quest'ultimo. L'esportazione di dati può avere luogo in coordinazione con il Cliente tramite consegna di un supporto informativo o tramite trasmissione dei dati.

ART. 8 - FORMAZIONE E LINEA DIRETTA

8.1. CONTINENTAL TRADING, a seguito di specifica richiesta scritta del Cliente, potrà fornire al Cliente medesimo apposita formazione introduttiva all'utilizzo del/dei servizio/servizi contrattualmente scelti. qualora un aggiornamento del/dei servizio/servizi contrattualmente scelti implichi la necessità di una nuova formazione, CONTINENTAL TRADING fornirà la formazione addizionale relativa ai nuovi aggiornamenti intervenuti.

8.2. Nell'esecuzione del contratto, CONTINENTAL TRADING mette a disposizione del Cliente una linea diretta tecnica (e-mail assistenza@vdo.it, telefono n. 02-35680452), al fine di fornire assistenza su eventuali questioni di natura tecnica che potrebbero insorgere nella fruizione del/dei servizio/servizi. La linea diretta serve esclusivamente per fornire assistenza tecnica al Cliente che utilizza i servizi in conformità al presente contratto ed è categoricamente escluso l'utilizzo della predetta linea per scopi o finalità diverse da quella sopra indicata. Le richieste del Cliente alla linea diretta saranno esaminate ed evase secondo l'ordine di loro ricevimento.

ART. 9 - UTILIZZO, PROTEZIONE E ACCORDO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1. CONTINENTAL TRADING effettua il trattamento dei dati personali del Cliente (nel caso di ditta individuale, imprenditore o professionista) e dei suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, al fine di dare esecuzione e gestire il/i rapporto/i contrattuale/i di fornitura e per adempiere ai relativi obblighi normativi nonché l'eventuale esercizio o difesa di diritti.

L'erogazione dei Servizi VDO FLEET richiede inoltre l'accesso e il trattamento di dati e informazioni ivi inclusi i dati personali generati e resi disponibili dai tachigrafi digitali e/o da altre fonti. A riguardo, il Cliente è consapevole e accetta che diversi requisiti normativi a suo carico possono essere legati all'erogazione dei Servizi VDO FLEET, in particolare quelli relativi allo strumento tachigrafico ed alla geolocalizzazione. Tali requisiti normativi dipendono e possono variare dalla regione e/o dal paese in cui i Servizi VDO FLEET sono utilizzati.

Le Parti si impegnano al rispetto della legislazione vigente in materia giuslavoristica e di trattamento dei dati personali, in particolare ai sensi e in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in vigore dal 25 maggio 2018, così come ad ogni altra legislazione europea e/o nazionale in materia di trattamento dei dati personali. Lo stesso si applica al Regolamento europeo sullo strumento tachigrafico (Regolamento (UE) 165/2014).

9.2. Il Cliente è consapevole e accetta che il trattamento dei dati personali dei conducenti, ivi incluso il trattamento di tali dati da parte di CONTINENTAL TRADING per conto del Cliente stesso (vettori, datori di lavoro e/o terze parti) richiede una base giuridica in conformità con la normativa vigente.

Questa può richiedere che il conducente rilasci il proprio consenso ai fini della lettura, del trasferimento e/o del trattamento dei propri dati personali e in connessione con l'erogazione dei Servizi VDO FLEET e, in special modo, in caso di dati di geolocalizzazione o di dati che consentono un riferimento diretto al conducente. Il rilascio del consenso, laddove necessario, è richiesto mediante lo strumento tachigrafico e/o altre soluzioni tecniche (come, a titolo di mero esempio non esaustivo, applicazioni per Smartphone).

Per i Servizi VDO FLEET che prevedono l'utilizzo di funzioni di geolocalizzazione dei veicoli e degli autisti, CONTINENTAL TRADING assicura che essi siano conformi e garantiscono quanto specificato nell'Accordo per la Protezione dei dati Personali di cui all'Allegato E. Spetta, invece, al Cliente che acquista i Servizi VDO FLEET dotati di funzioni di geo-localizzazione il rispetto delle norme generali in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, con riguardo a: a) fornire ai propri dipendenti un'ideale informativa al trattamento dei dati personali operato tramite i sistemi di geolocalizzazione installati rispettivamente sugli automezzi aziendali ai sensi dell'art.13 del Regolamento GDPR, b) effettuare la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento GDPR all'azienda che si occuperà di tracciare le coordinate satellitari e nominare le persone autorizzate che, dietro indicazione del titolare, possono aver accesso

al sistema di geolocalizzazione, c) effettuare la valutazione di impatto del trattamento (DPIA) ai sensi dell'art.35 del Regolamento GDPR.

Più in generale resta in capo al Cliente rispettare la normativa applicabile per i trattamenti dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro e quindi, qualora la valutazione di impatto sulla protezione dei dati a norma dell'Art.35 indichi che il trattamento presenta un rischio elevato residuale in assenza di misure adottate dal Titolare del Trattamento-il Cliente, lo stesso procederà con una consultazione preventiva con il Garante.

A riguardo, il Cliente riconosce che qualora il conducente non rilasci il proprio consenso così come previsto dalla normativa vigente, i Servizi VDO FLEET non potranno avere accesso e trattare i dati che sono necessari per l'erogazione degli stessi. In tal caso, il Cliente riconosce che certi Servizi VDO FLEET possono non essere disponibili. Inoltre, il Cliente riconosce che paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) possono prevedere normative differenti, in particolare per quanto concerne i tachigrafi digitali e il trattamento dei dati da loro effettuato.

9.3. Il Cliente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, garantisce che il trattamento dei dati collegato all'utilizzo dei Servizi VDO FLEET sia sempre conforme alle disposizioni della normativa in corso di vigenza.

9.4. Nella misura in cui CONTINENTAL TRADING tratta dati di veicoli e/o personali (ad esempio, dei conducenti) in nome e per conto del Cliente e dei suoi partner commerciali o clienti e collegati all'erogazione dei Servizi VDO FLEET, le Parti hanno raggiunto in conformità all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 un separato Accordo per la Protezione dei Dati Personali (Allegato E) che è una parte diretta di questo Contratto per precisare i loro rispettivi doveri in conformità alla normativa in tema di protezione dei dati, in considerazione delle obbligazioni contrattuali assunte con il presente Contratto.

9.5. Nell'eventualità in cui CONTINENTAL TRADING ritenga che il trattamento dei dati richiesti per la fornitura dei Servizi VDO FLEET sia inammissibile, e/o illecito e/o vi siano ragionevoli dubbi sulla sua ammissibilità, CONTINENTAL TRADING potrà sospendere con effetto immediato la fornitura dei Servizi VDO FLEET. La sospensione sarà limitata al solo servizio oggetto di quanto sopra e nella misura in cui sia tecnicamente possibile e ragionevole.

CONTINENTAL TRADING si impegna a informare senza ingiustificato ritardo il Cliente e l'Utente della sospensione del servizio. Questi dovranno fornire a CONTINENTAL TRADING evidenza della liceità del trattamento del dato.

9.6. Ulteriormente a quanto descritto nel suindicato art. 9.5 CONTINENTAL TRADING precisa che i Servizi VDO FLEET consentono di valutare e/o di monitorare il comportamento e lo stile di guida dei conducenti. Tale informazione può essere categorizzata come attività di controllo del comportamento e della prestazione dei dipendenti ed essere soggetta a diretti di co-determinazione come previsti dalle normative giuslavoristiche in materia.

9.7. La limitazione di responsabilità prevista dall'art. 15 di questo Contratto non si applica agli obblighi derivanti dalla normativa in tema di protezione dei dati, dall'art. 9 dei presenti T&CG e dall' Allegato Accordo per la Protezione dei Dati.

9.8 Fermo quanto disposto ai capoversi precedenti, il Cliente con la sottoscrizione delle presenti T&CG accetta e acconsente di poter essere ricontattato da CONTINENTAL TRADING nell'ambito e per lo svolgimento di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività amministrative, assistenza tecnica, ricerche e/o indagini sulla soddisfazione cliente, statistiche, ricerche e/o indagini sulla qualità dei servizi VDO FLEET offerti da CONTINENTAL TRADING e per finalità connesse direttamente o indirettamente a tali attività.

Per quanto sopra CONTINENTAL TRADING assicura che, nell'ambito e nello svolgimento delle attività sopra indicate, gli eventuali dati personali o di diversa natura di cui CONTINENTAL TRADING verrà a conoscenza e/o in possesso saranno trattati in conformità alla normativa vigente.

ART. 10 - RISERVATEZZA

10.1. CONTINENTAL TRADING considera e tratterà ogni dato e/o informazione ricevuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale

come avente natura riservata in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, indipendentemente dal fatto che queste riguardino la conclusione, il contenuto e lo svolgimento di un contratto per la fruizione dei Servizi VDO FLEET ovvero altre diverse ed ulteriori relazioni di affari tra le Parti contrattuali, fatti relativi ai Clienti, fatti che siano indicati come confidenziali o che siano apparentemente alla luce di tutte le circostanze segreti aziendali o operativi.

10.2. I dati del Cliente saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione del presente Contratto. Il loro utilizzo per altre finalità può avvenire solo e nei limiti in cui il Cliente abbia dichiarato il proprio consenso in proposito.

10.3. CONTINENTAL TRADING consentirà l'uso dei dati e delle informazioni confidenziali solo a quelle persone che le necessitano per potere eseguire il presente Contratto ("requisito di necessità").

10.4. Il dovere di riservatezza non si applica a quei dati che sono di pubblico dominio, o che sono stati resi noti dalla parte contraente in un comunicato scritto, o che devono essere forniti in base ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, di una Pubblica Autorità o in base ad altre disposizioni di legge. In quest'ultimo caso CONTINENTAL TRADING informerà il Cliente della necessità di divulgare tali dati entro un ragionevole lasso di tempo.

10.5. Nel caso di servizi resi da fornitori di servizio per conto di CONTINENTAL TRADING, le relative disposizioni pattuite con i Fornitori di Servizi si applicheranno e saranno fornite al Cliente dietro richiesta di quest'ultimo.

10.6 I diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali o altre informazioni fornite da Continental o dalle sue società controllate al Cliente in relazione AI PRODOTTI comuni ad alta priorità elencati nell'Allegato XL del Regolamento (UE) 833/2014 non possono essere utilizzati (ad esempio mediante sublicenze) qualora il risultato o il prodotto derivante da tale utilizzo sia destinato alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta, a qualsiasi persona fisica o giuridica nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

11.1. Nella fruizione del/dei Servizio/Servizi VDO FLEET, Il Cliente è generalmente responsabile delle telecomunicazioni o trasmissione di dati tra il suo dispositivo informatico sui posti di lavoro ed il suo punto di accesso.

11.2. Il Cliente concede a CONTINENTAL TRADING il diritto di riprodurre i dati archiviati per il Cliente nei limiti in cui ciò è necessario per potere rendere i Servizi in conformità a quanto previsto dal presente Contratto. Questo diritto include, per esempio, il diritto di archiviare questi dati in un centro informatico di back-up. Al fine di correggere eventuali problematiche, CONTINENTAL TRADING è altresì autorizzata a modificare la struttura o il formato dei dati.

11.3. Il Cliente può consentire a terze parti di usare integralmente o parzialmente il software, esclusivamente con il preventivo consenso in forma scritta di CONTINENTAL TRADING. L'uso da parte di terzi per finalità commerciali è espressamente vietato. Il Cliente deve adottare precauzioni contro l'accesso non autorizzato ai Servizi VDO FLEET ad opera di terzi non autorizzati nonché contro l'uso non autorizzato di qualsiasi manuale dell'utente.

11.4. Il Cliente si impegna a mantenere riservati i dati di accesso e di identificazione dei Clienti fornitigli e a proteggerli contro il rischio di accesso ad opera di soggetti non autorizzati in modo che non sia possibile un uso improprio di tali dati ad opera di terzi. Le password devono essere cambiate ad intervalli regolari. La perdita o la divulgazione a terzi delle credenziali di accesso deve essere comunicata a CONTINENTAL TRADING senza indebiti ritardi mediante la linea diretta del servizio (continental.ati.cvs@pec.it). CONTINENTAL TRADING, a fronte della tempestiva comunicazione del Cliente, provvederà a bloccare l'accesso ed a fornire al Cliente una nuova credenziale di accesso. Terze parti che utilizzino la connessione internet del Cliente con la consapevolezza del Cliente sono comunque da considerarsi come soggetti non autorizzati. Fino comunicazione della perdita di tali dati, il Cliente rimane responsabile nei confronti di CONTINENTAL TRADING di ogni e qualsiasi transazione effettuata con tali credenziali.

11.5. Il Cliente non può rielaborare, riprodurre, modificare o decompilare il software.

11.6. Il Cliente informerà CONTINENTAL TRADING senza indebiti ritardi a proposito di qualsiasi mutamento nella propria denominazione sociale/proprio nome, propria residenza o domicilio legale o nella propria forma legale.

11.7. Il Cliente garantisce che i dati personali forniti per e nella fruizione dei Servizi VDO FLEET sono stati raccolti legittimamente e in conformità con le leggi applicabili in materia di tutela dei dati personali e che il trattamento e/o l'uso di questi dati per e nella fruizione dei Servizi VDO FLEET, ordinati dal Cliente, è legittima: e ciò con particolare riferimento alla raccolta ed al trattamento dei dati di geo-localizzazione e ai dati GPS. Qualora apprenda di una contestazione in proposito, CONTINENTAL TRADING avrà il diritto di interrompere i servizi (c.d. blocco) fino a quando non venga chiarita la situazione o fino a quando non venga fornita adeguata prova che il trattamento dei dati è legittimo. Il blocco deve essere limitato solo ai servizi colpiti nei limiti in cui ciò sia tecnicamente possibile e nei limiti in cui ciò sia ragionevole.

Il Cliente deve essere informato del blocco, senza indebito ritardo con una comunicazione motivata mediante cui gli si chiede di rimediare alle indicate violazioni senza indebiti ritardi e, se necessario, di fornire prova della legittimità del trattamento.

ART. 12 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO

In caso di alienazione a terzi del veicolo dotato dei dispositivi hardware e/o dei Servizi VDO FLEET oggetto dei presenti T&CG, il Cliente si impegna a:

a) qualora intenda trasferire i servizi su altro veicolo, operare con le modalità disciplinate nel successivo art. 18 dei presenti T&CG.

b) qualora non intenda trasferire i dispositivi hardware e/o Servizi VDO FLEET oggetto dei presenti T&CG su un nuovo veicolo, procedere alla disdetta totale o parziale del contratto dandone comunicazione scritta a CONTINENTAL TRADING per mezzo di PEC all'indirizzo continental.ati.cvs@pec.it entro e non oltre il termine di trenta (30) giorni.

Qualora il nuovo proprietario del veicolo decidesse di mantenere i dispositivi hardware e/o i Servizi VDO FLEET oggetti dei presenti T&CG installati a bordo dovrà provvedere, contestualmente all'acquisto del veicolo, alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio con CONTINENTAL TRADING, diventando titolare delle obbligazioni ivi previste. In ogni caso non è previsto il subentro automatico del nuovo proprietario nel contratto a seguito di alienazione del mezzo.

Per la comunicazione a CONTINENTAL TRADING delle fattispecie di cui sopra, il Cliente è tenuto ad utilizzare l'apposito modulo disponibile sul sito www.fleet.vdo.it/.

ART. 13 - TRASFERIMENTO DEL SISTEMA

Il Cliente può trasferire i dispositivi hardware e gli altri Servizi VDO FLEET oggetto dei presenti T&CG dal veicolo originario ad altro veicolo. In tal caso, il Cliente è tenuto a:

a) comunicare per iscritto a CONTINENTAL TRADING per mezzo di PEC all'indirizzo continental.ati.cvs@pec.it entro e non oltre il termine di quindici (15) giorni di anticipo rispetto alla data dell'installazione del dispositivo hardware e/o dei Servizi VDO FLEET sul nuovo veicolo

b) provvedere alla disinstallazione ed alla successiva installazione del dispositivo hardware sul nuovo veicolo esclusivamente tramite un Centro di Installazione. Il relativo costo resta a carico del Cliente che dovrà regolarla direttamente presso il Centro di Installazione che ha effettuato tali operazioni.

Per la comunicazione a CONTINENTAL TRADING delle fattispecie di cui sopra, il Cliente è tenuto ad utilizzare l'apposito modulo disponibile sul sito www.fleet.vdo.it/.

ART. 14 - TERMINI DI PAGAMENTO, ESCLUSIONE DI ECCEZIONE

14.1. Salvo diversa pattuizione o successiva modifica ai sensi dell'articolo seguente, il corrispettivo che deve essere pagato dal Cliente è quello previsto ed indicato nell'Allegato D relativo al/ai Servizio/Servizi VDO FLEET prescelti, e nel modulo d'ordine.

14.2. Il corrispettivo da pagare sarà fatturato al Cliente a seconda dei termini e delle condizioni pattuiti nel modulo d'ordine Servizi VDO FLEET. Le fatture devono essere pagate entro trenta (30) giorni d.f.f.m, salvo diversi accordi intercorsi tra le Parti e riportati nel modulo d'ordine. Per semplificare i pagamenti il Cliente può autorizzare un addebito diretto in conto corrente a favore di CONTINENTAL TRADING.

14.3. Nel caso di mancato pagamento di una o più fatture protrattosi per oltre trenta (30) giorni dalla data prevista per il loro saldo secondo quanto contrattualmente pattuito nel modulo d'ordine, CONTINENTAL TRADING dopo avere inviato una richiesta scritta di sollecito al pagamento e dopo che sia scaduto inutilmente l'ultimo termine per il pagamento spontaneo ivi indicato, si riserva il diritto di bloccare l'accesso del Cliente ai Servizi VDO FLEET. In questa ipotesi il Cliente rimane comunque tenuto all'obbligo di provvedere al pagamento integrale del corrispettivo pattuito maggiorato degli interessi maturati nel frattempo.

14.4. Eventuali contestazioni del Cliente a proposito delle fatture ricevute devono essere tempestivamente proposte per iscritto entro quindici (15) giorni dal ricevimento delle fatture. Decorso tale termine le fatture si intendono approvate.

ART. 15 - MODIFICA DEI PREZZI, DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE

15.1. In esclusione a quanto relativo alla raccolta e al trattamento dei dati personali per i quali sarà richiesta la formale accettazione del Cliente, durante il periodo di esecuzione del contratto, CONTINENTAL TRADING si riserva il diritto di adeguare/variare il prezzo concordato per la fruizione del/dei Servizio/Servizi VDO FLEET, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alle seguenti disposizioni:

a) CONTINENTAL TRADING deve notificare al Cliente qualsiasi variazione del corrispettivo mediante comunicazione in forma scritta (ad esempio: lettera o e-mail) indicante la variazione e la data da cui entrerà in vigore la variazione stessa.

b) In tal caso il Cliente, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta, ha il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato. Qualora il Cliente eserciti il proprio diritto di risoluzione, le variazioni non avranno effetto ed il Contratto cesserà di produrre effetti. Decorso il termine di trenta (30) giorni sopra indicato senza che sia stata comunicata la risoluzione del Contratto, la variazione del corrispettivo verrà considerata accettata dal Cliente.

15.2. Nel caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), CONTINENTAL TRADING ha il diritto di adeguare il corrispettivo conseguentemente. In questo caso il Cliente non ha il diritto di risolvere il Contratto.

15.3. Altresì, CONTINENTAL TRADING ha il diritto di modificare i contenuti dei Servizi VDO FLEET in qualsiasi momento durante la vigenza del Contratto, nei limiti in cui ciò sia ragionevole per il Cliente e purché i Servizi previsti dal Contratto non siano integralmente modificati nella sostanza. Quanto precede, in particolare e a titolo di esempio NON ESAUSTIVO per eventuali miglioramenti o sviluppi di carattere tecnico.

15.4. A parte quanto sopra, e in esclusione a quanto relativo alla raccolta e al trattamento dei dati personali per i quali sarà richiesta la formale accettazione del Cliente CONTINENTAL TRADING si riserva il diritto di modificare il contratto e/o i presenti T&CG in conformità di quanto segue e nei limiti in cui il Cliente non si opponga:

a) CONTINENTAL TRADING informerà per iscritto (ad esempio lettera o e-mail) il Cliente delle modifiche che intende apportare, con la specificazione di tali modifiche.

b) Il Cliente ha la facoltà di opporsi alle modificazioni mediante comunicazione scritta entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica. L'opposizione si intende tempestiva qualora la relativa comunicazione sia stata inviata nel termine.

c) Qualora il Cliente non si opponga o non si opponga tempestivamente, nonostante il ricevimento della comunicazione di modifica e la specificazione delle modificazioni che verranno apportate, le modificazioni stesse si intenderanno approvate dal Cliente.

d) La modifica così comunicata entrerà in vigore nei rapporti tra le Parti decorse quattro (4) settimane dalla sua comunicazione, salvo che non sia stato indicato un termine più lungo.

e) Qualora il Cliente si opponga, il Cliente avrà diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato.

ART. 16 - DURATA, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE, RECESSO

16.1. La durata del contratto per la fruizione dei Servizi VDO FLEET nonché la disciplina di eventuali rinnovi sono specificatamente indicati nei corrispondenti e specifici Allegati B e C e appositamente riportati nel modulo d'ordine.

16.2. **Recesso.** CONTINENTAL TRADING potrà recedere immediatamente dal presente Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente qualora lo stesso avvii o rischi di essere soggetto a procedure fallimentari o di liquidazione o di natura analoga o qualora sia nominato un curatore fallimentare. In tal caso, il Cliente autorizza sin d'ora CONTINENTAL TRADING a sospendere immediatamente il Servizio VDO e a provvedere al distacco delle centraline, con chiusura definitiva e irrevocabile di queste ultime.

16.3. **Clausola risolutiva espressa.** In caso di violazione, anche solo parziale, dell'obbligazione del tempestivo pagamento di una qualsiasi fattura, CONTINENTAL TRADING potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. In tal caso, il Cliente accetta che CONTINENTAL TRADING provvederà all'interruzione immediata dei Servizi VDO. Inoltre, CONTINENTAL TRADING provvederà anche al distacco delle centraline, con chiusura definitiva e irrevocabile delle stesse.

16.4. **Risoluzione per inadempimento.** Fermo restando quanto previsto dall'art. 16.3, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto laddove il Cliente sia stato inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni contrattuali poste a suo carico e l'inadempimento contrattuale sia persistito decorsi trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento di formale diffida ad adempiere. In tal caso, il Cliente accetta che CONTINENTAL TRADING provvederà all'interruzione immediata dei Servizi VDO. Decorso il suddetto termine di 30 (trenta) giorni senza che il Cliente ponga rimedio al proprio inadempimento, CONTINENTAL TRADING provvederà anche al distacco delle centraline, con chiusura definitiva e irrevocabile delle stesse.

16.5. Nei casi di cui agli articoli 16.2, 16.3 e 16.4, il Cliente autorizza sin d'ora CONTINENTAL TRADING alla sospensione dei Servizi VDO e al distacco definitivo delle centraline, rinunciando sin d'ora a qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento nei confronti di CONTINENTAL TRADING.

16.6. La risoluzione del contratto, ove prevista, è valida ed efficace solo se comunicata per iscritto.

16.7. CONTINENTAL TRADING non ha alcun diritto di ritenzione o diritto di pegno sui dati dell'Utente.

ART. 17 - GARANZIA

17.1. CONTINENTAL TRADING assicura e garantisce al Cliente la giusta e corretta accessibilità del/dei Servizio/Servizi VDO FLEET acquistati. Di conseguenza, CONTINENTAL TRADING potrà essere ritenuta responsabile per difetti, vizi o malfunzionamenti nella fruizione del/dei Servizio/Servizi VDO FLEET acquistati solo nel caso in cui questi dipendano da un apparato funzionamento del server al di sotto della soglia minima garantita del 98.5%.

In tal caso e nel rispetto del proprio onere di garanzia, Continental metterà a disposizione del Cliente ogni servizio di manutenzione ed assistenza per la correzione e/o eliminazione delle problematiche riscontrate.

17.2. Qualora CONTINENTAL TRADING sia inadempiente per la prima volta all'obbligo di fornire il servizio pronto per l'esecuzione come pattuito nel modulo d'ordine, la relativa responsabilità è disciplinata dalla Legge.

17.3. CONTINENTAL TRADING non è responsabile della qualità dell'hardware e del software utilizzato dal Cliente o per la telecomunicazione, connessione dati o internet tra il sistema IT del Cliente ed il punto di accesso (art. 3.2).

17.4. La comunicazione di eventuali difetti e problemi deve essere effettuata per iscritto a CONTINENTAL TRADING senza indebito ritardo, e comunque entro e non oltre il termine di dieci (10) giorni dalla loro scoperta, pena decadenza dalle garanzie di legge.

17.5. Qualora CONTINENTAL TRADING, nell'ambito di un intervento in garanzia, fornisca servizi/assistenza che non rientrano tra quelli propri della garanzia medesima (a titolo di esempio non esaustivo: la calibrazione di un tachigrafo a seguito della sua sostituzione con un dispositivo nuovo, il ripristino della centralina a seguito di un sinistro o sostituzione del dispositivo in caso di danno provocato da usura o cattivo utilizzo dello strumento), CONTINENTAL TRADING ha diritto di chiedere il pagamento del corrispettivo previsto per tali servizi in conformità alle proprie tariffe generali.

Allo stesso tempo e fatto salvo quanto al capoverso precedente, CONTINENTAL TRADING ha sempre il diritto di fatturare al Cliente il costo di interventi di assistenza/manutenzione effettuati per la soluzione di un difetto, vizio, malfunzionamento non causalmente dipendente da responsabilità di CONTINENTAL TRADING (a titolo di esempio non esaustivo: problema che risulti essere stato causato da uso di materiale operativo inidoneo (hardware, sistema operativo, ecc., uso non corretto, operazioni non corrette, o se il Cliente abbia apportato cambiamenti e/o modifiche al software o ai parametri di messa a punto).

ART. 18 - RESPONSABILITA'

18.1. Salvo l'esistenza di un accordo particolare con il Cliente (risultante a esempio dal modulo d'ordine), la responsabilità è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

18.2. CONTINENTAL TRADING è responsabile dei danni che sono stati causati intenzionalmente o con colpa grave da CONTINENTAL TRADING, dai suoi legali rappresentanti, dipendenti o agenti nell'esecuzione del presente Contratto.

18.3. È invece esclusa qualsiasi responsabilità per il caso di danni causati da colpa lieve.

18.4. Il danno tipicamente prevedibile al momento della conclusione del presente Contratto, per qualsiasi violazione del presente contratto, è considerato fino all'ammontare massimo di Euro 25.000,00=.

18.5. Le norme inderogabili di legge non sono toccate dalle pattuizioni sopra indicate.

18.6. La responsabilità per la perdita di dati è limitata alle spese usuali per la riproduzione dei dati che sarebbero state sostenute nel caso di produzione regolare di copie di back-up in relazione al rischio.

18.7. CONTINENTAL TRADING non assume alcuna responsabilità per il contenuto prodotto dal Cliente. Non esiste per CONTINENTAL TRADING alcun obbligo di verificare i dati consegnati e/o il loro contenuto per quanto concerne la loro conformità alla legge. Qualora il contenuto archiviato dal Cliente nello spazio di archiviazione costituisca violazione della legge, il Cliente manleverà e terrà indenne CONTINENTAL TRADING da qualsiasi pretesa di terzi in proposito e sosterrà tutti i costi relativi di CONTINENTAL TRADING. E ciò include anche il costo delle spese legali.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

19.1. Nel caso una qualsiasi delle disposizioni dei presenti T&CG risulti essere totalmente o parzialmente invalida o ineseguibile, la validità delle altre pattuizioni non è comunque inficiata.

19.2. Il Cliente può compensare le pretese di CONTINENTAL TRADING solo con propri crediti non contestati o accertati definitivamente. Ciò si applica anche al caso di rivendicazione di diritti di ritenzione.

19.3. Il Cliente acconsente che CONTINENTAL TRADING possa in qualsiasi momento cedere tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dal presente Contratto (cessione di contratto) o parte di essi ad una società collegata a CONTINENTAL TRADING e/o a CONTINENTAL AG Vahrenwalder Straße 9, D-30165 Hannover. Qualora gli interessi del Cliente vengano pregiudicati da tale cessione, il Cliente, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di tale cessione, può comunicare immediata disdetta del

Contratto che avrà effetto decorsi quindici (15) giorni dalla ricezione di detta disdetta.

19.4. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente al presente accordo qualora l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore come a titolo di esempio indicativo e non esaustivo, pandemia, incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale o qualunque altro incidente industriale, impedimenti inevitabili, guerra dichiarata o non dichiarata, embarghi, impedimenti giuridici, insurrezioni o qualunque altra causa che non sia imputabile alle Parti, a condizione che questi eventi non potessero essere previsti o gli effetti di questi eventi prevenuti nel momento in cui il contratto è stato stipulato.

Tali eventi costituiranno causa di esonero di responsabilità qualora essi determinino impossibilità temporanea o definitiva di adempiere alle obbligazioni contrattuali, con esclusione di quegli eventi che rendano semplicemente l'esecuzione più difficile o più onerosa. Inoltre, l'esonero di responsabilità di cui alla presente clausola sarà applicabile esclusivamente se i suddetti eventi non risultino soggetti ad altre specifiche disposizioni dei presenti T&CG,

19.5. Il presente Contratto è retto esclusivamente dalla Legge italiana. È esclusa l'applicazione ad esso delle Convenzioni delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale delle Merci (CISG).

19.6. Eventuali accordi orali a latere, devono essere ratificati in forma scritta per essere validi ed efficaci. E ciò vale anche per modifiche ed integrazioni al contenuto del presente Contratto.

19.7. La competenza territoriale per qualsiasi controversia relativa o connessa alle relazioni contrattuali fra le Parti è esclusivamente del Foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc., il Cliente dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli artt. seguenti: ART. 1 (AMBITO DEI T&CG), ART. 2 (CONCLUSIONE DEL CONTRATTO), ART. 4 (MODALITA' DI ACQUISTO DEI SERVIZI VDO FLEET), ART. 5 (OBBLIGHI DI CONTINENTAL DI FORNIRE IL SERVIZIO), ART. 6 (SOFTWARE/DIRITTI D'USO), ART. 7 (MANUTENZIONE/OBBLIGO DI MONITORAGGIO / DATA SECURITY), ART. 9 (PROTEZIONE DEI DATI, TRATTAMENTO DEI DATI CONTRATTUALI), ART. 10 (RISERVATEZZA), ART. 11 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE), ART. 12 (ALIENAZIONE DEL VEICOLO), ART. 13 (TRASFERIMENTO DEL SISTEMA), ART. 14 (TERMINI DI PAGAMENTO, ESCLUSIONE DI ECCEZIONE), ART. 15 (MODIFICA DEI PREZZI, DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE), ART. 16 (DURATA, RECESSO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE), ART. 17 (GARANZIA), ART. 18 (RESPONSABILITA'), ART. 19 (DISPOSIZIONI FINALI).

